CONSULTA NAZIONALE

COMMISSIONI

AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI

14.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 MARZO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MORANDI**

INDICE

Pag.

Schema di provvedimento legislativo: Reclutamento straordinario di 15,000 ufficiali e agenti ausiliari nelle forze di polizia (N. 135) (*Discussione*) . . 113

LIBONATI, *Relatore* – LUCIFERO – BOZZI – MINIO – REALE ORONZO – PRESIDENTE – NOCE TERESA – FANCELLO – LA MALFA – FUSCHINI – CINGOLANI MARIO

Schema di provvedimento legislativo: Revoca della nomina del professore Emilio Patrissi a componente della Consulta nazionale (N 144) (*Discussione*) 117

PRESIDENTE – BOZZI, *Relatore* – CINGOLANI MARIO – LIBONATI – FUSCHINI – FANCELLO – LUCIFERO – LA MALFA – NOCE TERESA – BENGIVENGA – PICCIONI.

La seduta comincia alle 11.20.

MATTARELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Reclutamento straordinario di 15,000 ufficiali e agenti ausiliari nelle forze di polizia (N. 135).

LIBONATI, *Relatore*, fa osservare che questo provvedimento è ispirato alla necessità di sistemare, anzitutto, la situazione dei partigiani, degli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate e dei militari o civili deportati dal nemico, i quali già prestano servizio come agenti di polizia ausiliaria nell'Italia settentrionale Ma il loro numero viene portato a 15.000, mentre si ha ragione di ritenere che gli attualmente in servizio siano in numero di 6-7 mila.

Il provvedimento autorizza il Ministro dell'interno ad effettuare l'arruolamento, secondo la tabella di cui all'articolo 1, in deroga a qualsiasi disposizione legislativa.

A suo parere, mentre si deve raggiungere lo scopo prefisso, non vi è bisogno di derogare alle disposizioni di legge ordinarie, e si deve effettuare questo arruolamento straordinario seguendo le norme delle leggi e regolamenti in vigore.

Ricorda che già in altre Amministrazioni si è accordata una preferenza ai partigiani così nell'ultimo concorso per la magistratura la metà dei posti sono stati loro riservati, ma l'organo che dava il suo parere era quello normale previsto dall'Amministrazione della giustizia

Propone quindi che la Commissione esprima il parere che non debbano farsi deroghe, ma si effettui il reclutamento in base alle norme vigenti.

LUCIFERO concorda con quanto ha detto il Relatore Pensa che il provvedimento sia dettato soprattutto dalla effettiva necessità di aumentare le forze di pubblica sicurezza, che sono insufficienti, nelle attuali condizioni del Paese, tanto più che l'epurazione le ha diminuite di molti elementi; e perciò inquadrerebbe il provvedimento fra quelli di ordinaria amministrazione, tanto più che gli sembra necessario richiedere tutte le garanzie volute dalle leggi e regolamenti vigenti a chi è chiamato ad una così delicata funzione

Ritiene quindi che la Commissione non debba esprimere un parere su questo schema; ma debba esprimere al Governo un parere favorevole al principio di aumentare e integrare il corpo di pubblica sicurezza, ammettendo che, a parità di condizioni, i combattenti della libertà debbano avere una prela-

zione sugli altri, ma, per il resto, mantenendo tutte quelle garanzie che la legge stabilisce e che, se mai, dovrebbero considerarsi insufficienti, come si è potuto constatare alla luce di incresciosi incidenti avvenuti anche di recente.

BOZZI si rende conto di quanto hanno detto il Relatore ed il Consultore Lucifero; ma crede che lo spirito di questo provvedimento sia un po' diverso da quello che si è prospettato. Esso mira a dare una posizione giuridica a persone che già assolvono questi compiti, e che altrimenti dovrebbero essere licenziate. Ove si stabilisse che, per aumentare e integrare il corpo di pubblica sicurezza, si deve fare un concorso normale, con libero accesso, i partigiani attualmente in servizio ausiliario dovrebbero essere licenziati; conseguenza grave che crede debba essere tenuta prsente.

LIBONATI, *Relatore*, conferma che, mentre l'articolo 1 prevede un reclutamento di 15.000 unità, coloro che prestano già servizio sono in minor numero; e questo è confermato anche dall'ultimo comma, il quale parla di posti che in ciascun grado rimarranno disponibili e che saranno attribuiti, ecc.

Fa poi osservare che dall'articolo 8 risulta che si tratterrebbe di un corpo ausiliario per 5 anni; onde, accanto ad un corpo normale, se ne avrebbe uno speciale; ed egli preferirebbe che l'immissione fosse definitiva, in modo da evitare l'esistenza di due corpi, dei quali quello ausiliario si troverebbe in condizioni di inferiorità, come accade in casi simili in tutte le Amministrazioni dello Stato.

Chiarisce con ciò che la sua proposta tende ad una più completa normalizzazione, con evidente vantaggio per il prestigio dei partigiani interessati.

MINIO crede che debba essere accettato il criterio di questo provvedimento che tende a sistemare una situazione che già esiste, cioè la presenza nel corpo di polizia di un certo numero di ausiliari reclutati tra i combattenti della libertà che hanno dato garanzia della loro fedeltà alla patria. Gli incidenti incresciosi cui ci è accennato non provenivano da queste categorie e, in linea generale, le necessarie garanzie sono già date da questi uomini che, nel momento critico, hanno dimostrato di avere un'alta coscienza politica ed un alto senso di civismo.

Pensa che l'immissione di queste forze nei ruoli della polizia contribuirà a democratizzare, a dare uno spirito nuovo a quel corpo che ha il compito di tutelare l'ordine pubblico in Italia.

LIBONATI, *Relatore*, insiste nel ritenere che si debba provvedere ad una sistemazione che non crei un corpo ausiliario a fianco del corpo ordinario, e ciò normalizzando la posizione dei partigiani nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Crede opportuno avere un corpo di polizia, che sia unico nella sua composizione, anche perché la situazione di ausiliari lede il prestigio dei partigiani, che verrebbero a trovarsi in condizioni di inferiorità in conseguenza della distinzione che si farebbe tra agenti ausiliari e ordinari.

REALE ORONZO osserva che la proposta del Relatore capovolge completamente il provvedimento. La deroga alle disposizioni legislative vigenti evidentemente ha preoccupato il Relatore; ma, se questa deroga è stabilita, ciò è solo affinché questi agenti possano compiere la loro esperienza, così che in un secondo momento possano essere assorbiti nel corpo ordinario gli ausiliari che si siano distinti ed abbiano dimostrato le loro qualità.

Ricorda che il corpo degli ausiliari fu creato proprio per far compiere a persone, che per necessità di ordine pubblico venivano assunte nel servizio di pubblica sicurezza, il necessario periodo di prova e per porre in grado l'Amministrazione di immettere in seguito tra gli agenti ordinari persone sicure e garantite.

LIBONATI, *Relatore*, obietta che questi agenti hanno già prestato servizio e compiuto l'addestramento, così che potrebbero senz'altro essere immessi nel corpo ordinario. Né è concepibile che occorrano cinque anni per apprendere quel mestiere che normalmente si apprende in sei mesi. Perciò non vede la ragione di un provvedimento legislativo che non contempli una sistemazione definitiva, ma che confermi la posizione di ausiliari, senza voler fare alcun passo avanti. Se un provvedimento, deve esser preso, deve, a suo avviso, essere definitivo.

A coloro che non sono in servizio ma che hanno la qualifica di partigiano, un numero di posti è stato assegnato per legge, così da dar loro la possibilità di intraprendere una carriera in ruolo, stabile e definitiva, senza che debbano essere considerati ausiliari.

PRESIDENTE avverte che questo provvedimento risponde ad un'altra necessità urgente, quella di sistemare una massa di persone che presta già servizio senza una precisa qualifica, di dar loro una regolamentazione ed una sistemazione; e perciò segue una via eccezionale. Che se dovesse procedersi per la via normale del concorso, occorrerebbe troppo tempo, mentre si fa questione di urgenza.

Il periodo di cinque anni necessario per compiere la prova gli appare eccessivo queste persone potrebbero essere molto più rapidamente immesse nel ruolo delle forze di polizia Quindi gli sembra che si dovrebbe suggerire un più rapido procedimento per la sistemazione in ruolo di questi agenti, senza tenerli così a lungo con la qualifica di ausiliari.

LUCIFERO, al Consultore Reale Oronzo, che interpreta giustamente lo spirito del progetto, obietta che occorre procedere anche all'esame tecnico della questione: derogare alle norme vigenti significa anche derogare a determinate garanzie che, per quanto riguarda specialmente gli ufficiali, sono di notevole importanza, e questo è ciò che preoccupa.

Trova giuste le osservazioni del collega Libonati, ma insiste sulla necessità di procedere con cautela, perché si tratta di materia delicata, si tratta di scegliere degli agenti di pubblica sicurezza

Rileva che lo schema parla di combattenti della guerra di liberazione e prevede una Commissione esaminatrice composta di un Prefetto, di un funzionario di gruppo A del Ministero dell'interno, di due esponenti del movimento partigiano e di una rappresentanza delle guardie di pubblica sicurezza; mentre vi sono elementi che provengono da formazioni regolari che nella Commissione non hanno rappresentanza Gli sembra che tutto lo spirito del provvedimento non abbia quel carattere di normalizzazione, che è nelle intenzioni del legislatore, il quale normalizza in modo anormale. Concorda nel principio che determinate situazioni debbano essere normalizzate, ma chiede che ciò sia fatto con la procedura ordinaria; che, cioè, vi siano sufficienti garanzie quando si scelgono gli agenti della pubblica sicurezza.

NOCE TERESA rileva che primo scopo del provvedimento è quello di normalizzare la posizione degli agenti ausiliari che già esistono, oltre il quale vi è quello di immettere nel corpo nuove forze, scelte tra coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione. Chiede pertanto che si constati preliminarmente se la Commissione concordi con questi principî, perché, se ciò è, si potrebbe passare senz'altro all'esame degli articoli.

Poiché l'articolo 6 ha un carattere particolare, in quanto concerne soltanto l'arruolamento in questo corpo di ausiliari, che non è il corpo normale di pubblica sicurezza, crede che per questo si possa derogare alle norme che valgono appunto per il corpo di pubblica sicurezza normale.

Concorda poi con la proposta di emendare l'articolo 8 nel senso che il periodo di prova sia più breve di quello previsto, ma l'arruolamento definitivo nel corpo normale avvenga con tutte quelle garanzie di cui parlavano il Relatore ed il Consultore Lucifero.

FANCELLO ritiene che tutti debbano essere d'accordo nel riconoscere che cinque anni sono eccessivi e che un periodo più ristretto potrebbe essere sufficiente.

Circa la deroga alle norme vigenti, crede che questa riguardi particolari situazioni da tenere presenti: vi sono persone che hanno moglie, famiglia a carico, che hanno superato i limiti di età, ecc. e che già fanno parte del corpo degli ausiliari.

Le preoccupazioni esposte dal Relatore e dal collega Lucifero dovranno essere, a suo avviso, tenute presenti quando si esaminerà l'articolo 8

LIBONATI, *Relatore*, torna a richiamare l'attenzione sul fatto che dei 15.000 uomini che comporranno il corpo ausiliario, circa 7000 prestano già servizio da oltre un anno ed attendono una sistemazione definitiva. Poiché si tratta di agenti di pubblica sicurezza, e i partigiani sono particolarmente adatti, dal punto di vista fisico e morale, al relativo servizio, propone che la Commissione approvi una raccomandazione al Governo nel senso che, nelle norme di arruolamento, vengano inserite disposizioni particolari per i partigiani. Ciò agevolerà anche la soluzione dei problemi relativi alla sistemazione dei partigiani.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e pone in discussione gli articoli dello schema.

LUCIFERO, all'articolo 1, osserva che l'inciso « in deroga a qualsiasi disposizione legislativa » può lasciare l'adito anche all'arruolamento di persone censurate, perché la Commissione è libera di decidere come meglio crede.

FANCELLO obietta che nei numeri 4°) e 5°) dell'articolo 3 si chiede la presentazione del certificato penale generale e del certificato di buona condotta.

LA MALFA aggiunge che tale inciso vuole significare una deroga alle disposizioni di organico, e propone, per chiarirne la portata, di sostituire le parole: « disposizione legislativa » con le altre: « disposizione di organico ».

LIBONATI, *Relatore*, risponde al Consultore Fancello che l'articolo 3 si riferisce agli aspiranti, mentre l'articolo 1 si riferisce ad un arruolamento straordinario di ufficiali e di agenti ausiliari.

FUSCHINI fa osservare che l'articolo 3 prevede una revisione della posizione degli aspiranti in servizio, mentre l'articolo 1 si riferisce ai nuovi arruolamenti e il bando di arruolamento stabilirà le norme dettagliate sulla presentazione dei documenti e sulla accettazione delle domande. Ritiene quindi che l'articolo 1 possa essere approvato.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

FUSCHINI, all'articolo 2, domanda se esistono disposizioni di legge che stabiliscano in quale modo possa essere accertata la qualità di civile deportato in condizioni analoghe a quelle dei militari.

FANCELLO crede che gli internati che ritornano dai campi di concentramento siano muniti di solito di documenti comprovanti la loro situazione.

LIBONATI, *Relatore*, avverte che non esistono disposizioni di legge in materia, e fa rilevare che al numero 9 dell'articolo 3 si prevede genericamente che devono essere presentati documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

FUSCHINI, al numero 8 dell'articolo 3, per cui deve essere presentato l'atto di consenso all'arruolamento del genitore esercente la patria potestà per i giovani minori di 21 anni, non può nascondere la sua preoccupazione, perché i servizi di pubblica sicurezza sono di una estrema delicatezza e non ritiene che giovani di 19 o 20 anni siano in grado di adempierli. Domanda se il numero degli ausiliari minori degli anni 21 oggi in servizio sia ingente.

LIBONATI, *Relatore*, risponde che sono cinque o seicento al massimo. Comunque non crede si debbano avere preoccupazioni perché per gli agenti di pubblica sicurezza vi è sempre stata una leva alla quale sono ammessi i giovani di 18 anni.

Richiama piuttosto l'attenzione della Commissione sul numero 2 dell'articolo in esame, secondo il quale la idoneità ai servizi di pubblica sicurezza viene accertata, non attraverso una visita collegiale, ma attraverso il semplice certificato di un medico militare, o di un medico provinciale, o di un ufficiale sanitario comunale. Poiché i certificati medici si ottengono con grandissima facilità, preferirebbe che la idoneità fosse accertata attraverso una visita medica in un ospedale militare o presso una Commissione di leva.

FUSCHINI è tuttora preoccupato delle conseguenze che possono derivare dal contatto di questi giovani col pubblico, anche perché costoro non possono avere l'autorità sufficiente per pretendere obbedienza ad una loro intimazione. Vorrebbe che, almeno, questi giovani fossero adibiti solo a servizi interni di caserma.

NOCE TERESA propone che si faccia una raccomandazione in questo senso.

LIBONATI, *Relatore*, aderisce a questa raccomandazione.

(*Si approva l'articolo 3 con questa raccomandazione — Si approvano pure gli articoli 4 e 5*).

LIBONATI, *Relatore*, all'articolo 6, propone di aggiungere alla Commissione un ufficiale superiore dell'Esercito. Quello che lo schema prevede non ha il compito di esaminare le posizioni personali, ma una funzione diversa. Poiché vi sono due categorie di aspiranti, partigiani e provenienti dalle forze regolari, ritiene giusto che nella Commissione si abbiano due ufficiali, come vi sono due esponenti dell'ANPI. Formula nei seguenti termini la sua proposta, che tende anche ad eliminare l'ultimo comma dell'articolo 6

« Aggiungere al primo periodo dell'articolo 6. due ufficiali superiori dell'Esercito, in corrispondenza delle categorie *b*) e *c*) dell'articolo 2. Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6 ».

CINGOLANI MARIO concorda con la proposta di includere nella Commissione due rappresentanti per le categorie *b*) e *c*); ma crede opportuno mantenere anche un ufficiale superiore, che abbia svolto attività partigiana, per il riconoscimento dei gradi, dato che questo ufficiale è in condizioni di valutare meglio di ogni altro il valore dei gradi

LIBONATI, *Relatore*, concorda e ritira la proposta di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6.

BOZZI manifesta un dubbio circa i poteri di questa Commissione: deve essa limitarsi a controllare se ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 3, o può fare anche una valutazione di merito? Nell'eventualità che un partigiano, in servizio ausiliario, abbia tutti i documenti in regola, ma non abbia alcuna attitudine a fare l'agente, la Commissione come deve comportarsi?

CINGOLANI MARIO, aderendo alla preoccupazione del Consultore Bozzi, propone di

aggiungere all'articolo 3 un altro numero così formulato. « 10°): rapporto di idoneità degli attuali suoi capi ».

LIBONATI, *Relatore*, accoglie il suggerimento del Consultore Bozzi di aggiungere all'articolo 3 il rapporto informativo sul servizio prestato dall'aspirante.

(*Con questo emendamento aggiuntivo l'articolo 6 è approvato — Sono approvati anche gli articoli 7 e 8*).

BENCIVENGA esprime il voto che il Governo offra una certa garanzia che queste forze di Polizia non saranno lasciate concentrate in Alta Italia, ma saranno suddivise in tutte le zone del paese. Questo perché in Alta Italia si è creata un'atmosfera di ostilità verso gli ausiliari.

PRESIDENTE dichiara che la Commissione esprime parere favorevole al provvedimento.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Revoca della nomina del professore Emilio Patrissi a componente della Consulta nazionale (N. 144).

PRESIDENTE comunica che il Relatore Manfredini, avendo dovuto partire, ha depositato una relazione scritta. Il Consultore Bozzi è stato designato a sostituirlo.

BOZZI, *Relatore*, comunica che il collega Manfredini ha presentato delle conclusioni scritte favorevoli alla proposta, mentre egli è di avviso diverso.

Non crede necessario sottolineare la valutazione morale delle frasi pronunziate dal Patrissi, data la deplorazione unanime da parte della Consulta. Vuole soltanto porre una questione di carattere pregiudiziale: se, cioè, possa ritenersi competente a dare un parere su questo provvedimento la Commissione degli Affari politici e amministrativi, ovvero non debba esserlo la Consulta in Assemblea plenaria, poiché il fatto investe una valutazione politica già avutasi da parte della Consulta appunto in assemblea plenaria.

Nel merito, dichiara di essere contrario perché, in sostanza, questo provvedimento è una vera e propria legge con un contenuto di carattere squisitamente personale, mentre è fuori dai principî normali dell'ordinamento giuridico una legge di carattere personale riguardante una sanzione.

La motivazione di questo provvedimento, nella sua parte giuridica, fa intendere che la legge istitutiva della Consulta non prevede il caso che possa dar luogo alla revoca per indegnità, e poiché ciò non è previsto, si sarebbe costretti ad emanare una legge personale, violando così una norma statutaria. Questo non gli sembra ammissibile. La valutazione morale del caso Patrissi è già stata fatta; dal punto di vista giuridico questo provvedimento costituirebbe una anormalità; dal punto di vista politico si farebbe una pubblicità elettorale al Patrissi. Esprime, quindi, per una questione di principio, parere sfavorevole allo schema.

CINGOLANI MARIO comunica che il Presidente della Consulta lo ha incaricato di prendere contatto con il Patrissi per poter chiarire l'esatto pensiero e le parole pronunciate da lui. Non ha potuto avere col Patrissi che una conversazione telefonica, nella quale egli si è rifiutato di recarsi dal Vicepresidente della Consulta.

Nel giornale *Il Buon Senso*, è stato pubblicato un articolo di due colonne e poi un altro articolo di fondo, violentissimo, che ha investito in pieno la questione.

Altro dato di fatto un amico che è stato a Cerignola domenica scorsa per ragioni politiche, si è imbattuto in una colonna di dimostranti che gridavano. « Viva Giannini! Viva Patrissi! », come se questi fosse diventato un eroe. Nei confronti della condanna clamorosa pronunciata dalla Consulta, il Consultore Patrissi ha certamente commesso due errori anzitutto non ha chiarito quello che aveva il dovere di chiarire; poi non si è prestato a fornire i necessari elementi di giudizio.

Su un altro fatto richiama l'attenzione. nel 1926 i Deputati aventiniani furono defenestrati con un semplice ordine del giorno votato all'unanimità e dichiarati decaduti dalla carica. Ma nei confronti del Patrissi, con questo provvedimento, si farebbe una cosa peggiore, perché lo si dichiarerebbe decaduto nell'ambito non di una Assemblea plenaria, ma di una Commissione ristretta, e deliberando sopra uno schema a cui è premessa una relazione assolutamente insufficiente per poter giudicare in materia così grave.

LIBONATI non crede che la Commissione degli Affari politici e amministrativi sia competente ad emettere un parere: crede piuttosto che sarebbe, se mai, competente la Commissione della Giustizia. Inoltre, poiché i Consultori sono nominati con decreto Luogotenenziale, crede che il Governo, per dare la giusta punizione al Consultore Patrissi, avrebbe dovuto valersi dello stesso mezzo di cui si è valso quando lo ha nominato, senza bisogno di un apposito provvedimento legislativo, che offre anche questo inconveniente che, non essendo stati previsti dalla legge istitutiva della

Consulta a casi di indegnità, non si sa in base a che cosa questa legge sarebbe emessa.

FUSCHINI riconosce che sussiste una questione di incompetenza della Commissione degli Affari politici ed amministrativi. Trattandosi di un membro della Consulta, questa può decidere dei suoi membri nella sua Sessione plenaria non attraverso l'esame di una sua particolare Commissione politica. Quando, nel novembre 1926, fu avanzata la proposta di defenestrare i Deputati dell'Aventino, ciò fu fatto con una mozione presentata alla Camera dei Deputati, in Assemblea plenaria, e solo in quella sede si poté arrivare a quel giudizio Nel caso attuale non vede come il Ministro proponente abbia potuto chiedere che sia demandato questo giudizio alla Commissione Affari politici ed amministrativi Si parla di revoca per offesa Ma offesa alla Consulta non ve ne è stata, nel vero senso della parola L esame politico del caso è stato compiuto con la deplorazione da parte dell'Assemblea plenaria, ma la Consulta, come corpo costituito, non si può dire che sia stato ingiuriato né diffamato. Che se questo fosse avvenuto, la Consulta avrebbe avuto tutte le ragioni di rimettersi alle disposizioni, anche penali, vigenti in questa materia

In questo momento si deve esaminare il caso giuridico, perché, da politica, la questione si è trasformata in giuridica Il Ministro dell'interno, nella Seduta plenaria, annunziò che si sarebbero dovute compiere delle indagini, le quali tuttavia non sono state compiute, così che non si sarebbe nemmeno in grado di giudicare In tale situazione oggi, con una legge, si allontanerebbe il Patrissi dalla Consulta per una frase che egli avrebbe detto non in assemblea della Consulta, né contro la Consulta

Crede che si possa dichiarare che su questo schema la Commissione è incompetente o, quanto meno, che il giudizio dovrebbe essere emanato dall'Assemblea plenaria, oppure da una Commissione diversa, come la Commissione della Giustizia La Commissione degli Affari politici ed amministrativi può deplorare la condotta del Patrissi, ma non può prendere in considerazione questo schema, perché incompetente a deliberare al riguardo

FANCELLO crede che non si debba dimenticare ciò che ha fatto la Consulta, perché questo provvedimento è il corollario, appunto, di un parere emesso in Assemblea plenaria dalla Consulta, che non si è limitata ad emanare un voto di biasimo per quello che il Patrissi aveva detto, ma ha incaricato il Governo di compiere delle indagini. Il Governo si è pertanto trovato nella situazione di avere un parere della Consulta, che gli demandava il compito di accertare i fatti e di provvedere in merito Vero che è competente la Consulta a decidere, ma è apunto la Consulta che ha, sotto condizione sospensiva, deliberato che il Governo doveva provvedere Il Governo doveva cioè accertare se i fatti erano veri e procedere in modo che intanto al Patrissi non fosse permesso di entrare più in Consulta Questo è stato il parere espresso della Consulta in Assemblea plenaria, e non lo si deve dimenticare

Ora, il Governo, facendo la sua proposta, fa ritenere di aver compiuto gli accertamenti e, poiché non crede di emanare un provvedimento di carattere amministrativo, ha predisposto un provvedimento legislativo che, in quanto tale, deve essere sottoposto al parere della Consulta

LIBONATI crede necessario innanzitutto precisare la questione della competenza se competente è la presente Commissione, oppure quella della Giustizia, oppure l'Assemblea plenaria Ma la Commissione Affari politici e amministrativi può solo giudicare della sua competenza, non di quella di altre Commissioni. Se, come egli ritiene, la presente Commissione non è competente ad esprimere il parere richiestole, essa deve, di fronte alla unanimità della Assemblea plenaria nella deplorazione al Patrissi, invitare il Governo a revocare la nomina a Consultore con lo stesso procedimento con cui è stata fatta la nomina.

LUCIFERO, sulla pregiudiziale, ritiene che la presente Commissione sia assolutamente incompetente, e ciò per varie ragioni, ed anzitutto perché si trova di fronte ad un provvedimento il quale implica l'espulsione di un collega, e non è possibile che una simile decisione sia presa in un ristretto collegio di persone Non può essere competente, a suo avviso, che l'Assemblea plenaria, e nemmeno, aggiunge, il Governo Ricorda che il collega Arangio Ruiz, in Assemblea plenaria, si richiamò al Regolamento della Consulta, il quale all'articolo 25, stabilisce le sanzioni che possono essere adottate a carico di un Consultore, sanzioni che, nel caso più grave, arrivano fino alla censura. In mancanza di altre disposizioni, crede si debba applicare il Regolamento per analogia

LA MALFA teme che, con una dichiarazione di incompetenza, si possa dare l'impressione di sottilizzare giuridicamente per non risolvere il caso e per non assumere al-

cuna responsabilità È quindi contrario alla pregiudiziale e ad una votazione sulla competenza

NOCE TERESA concorda con quanto ha detto il collega La Malfa, e crede che qui si cerchi di sfuggire alla responsabilità di una decisione. Sinora si sono dette cose che sono giuste da un punto di vista strettamente giuridico, mentre si tratta di giudicare da un punto di vista politico, perché la Consulta è un organo politico, anche se non è un vero Parlamento Non trova che abbiano valore le analogie con fatti del passato I Consultori non sono Deputati eletti dal popolo, sono solo dei Consultori ai quali si chiede di esprimere un parere dopo che la Assemblea plenaria ha già unanimemente condannato in pubblica seduta l'atteggiamento del Patrissi e demandato al Governo l'incarico di adottare i provvedimenti del caso Il Governo ha ritenuto che la Commissione Affari politici e amministrativi fosse la più idonea ad esaminare questo decreto, che è legislativo ma è soprattutto politico, e la Commissione ha solo il compito di pronunciarsi con un sì o con un no

BENCIVENGA osserva che il Patrissi è Consultore in quanto è stato designato dal suo partito, dal quale non ha avuto alcuna sconfessione Colpendo il Patrissi, si verrebbe indirettamente a colpire il partito al quale egli appartiene e che non ha creduto di allontanarlo dalle sue file

Trova molto grave, poi, questo precedente che si vorrebbe costituire, di estromettere dalla Consulta un rappresentante di un partito politico solo perché ha detto cose che non offendono la Consulta stessa e personalmente nessun Consultore. Consiglia di non drammatizzare il fatto e avverte che il Patrissi ha ricevuto una valanga di lettere, e che perfino dal pulpito dei predicatori lo hanno difeso Non vede che sia il caso di farne un martire, e si domanda che cosa si dovrebbe fare allora a quel Consultore il quale ha detto alle madri « Perché avete mandato a combattere i vostri figli? » Propone perciò di emettere parere contrario a questo schema di provvedimento

CINGOLANI MARIO, se una solidarietà amichevole lo lega al collega Bencivenga, non può accettare con lui una solidarietà politica Che il partito cui appartiene il Patrissi abbia creduto di non dire nulla di fronte alla unanime deplorazione della Consulta, è fatto grave, contrario alle buone usanze parlamentari, perché tutti i partiti devono trovarsi uniti quando si tratta di difendere l'interesse del Paese e la dignità dei Consultori stessi.

Per quanto riguarda telegrammi, lettere, discorsi pubblici, avverte che la passione politica porta spesso ad esagerare · conosce troppo bene i sacerdoti per accettare come esatte certe affermazioni.

Sbarazzata la discussione da questi argomenti che peggiorano la situazione del Patrissi, risponde alla Consultrice Noce che egli ed i suoi colleghi di gruppo non sono secondi a nessuno nel giudicare severamente il Patrissi per quello che ha fatto, ma vogliono che si colpisca in modo da mantenere sempre quella dirittura che non disgiunge la figura dell'uomo politico da quella dell'uomo giuridico. Occorre quindi cercare questa forma. Occorre anzitutto non creare un martire a buon mercato, in secondo luogo, colpire a ragion veduta, facendo vedere che la Consulta è come un parlamento La Consulta, in ogni sua manifestazione, è stata anche superiore, in parecchie sue sedute, alla vecchia Camera dei Deputati. I Consultori devono essere politici, sì, ma politici serenì, non passionali

Il Governo ha nominato i Consultori con un decreto, e perché ora non vuole provvedere al caso in questione? Chieda ragione al partito che ha designato il Patrissi del perché non ha preso posizione di fronte a questo caso, e poi, a ragion veduta, si pronunci

PICCIONI si limita ad una osservazione di carattere pregiudiziale nega quello che ha detto il Consultore La Malfa, e cioè che qui si cerchi di evitare la responsabilità di un parere Vi è stata una manifestazione chiarissima e precisa in seno alla Consulta in Assemblea plenaria, quindi una responsabilità politica è stata già presa

Ma il Governo, dopo aver formulato il provvedimento, non può chiedere ad una commissione di Consultori il parere sul provvedimento stesso, formulato per iniziativa di tutta la Consulta. Se mai, dovrebbe chiederlo alla Consulta in Assemblea plenaria Ma esso può fare anche a meno del parere. Crede perciò che la Commissione debba dichiararsi incompetente, perché altrimenti si introdurrebbe un elemento discordante sulla linea logica, politica e giuridica che si deve seguire dopo l'iniziativa presa dall'Assemblea plenaria

Quanto all'altra questione, ritiene che il Governo possa provvedere con lo stesso mezzo con il quale ha disposto la nomina del Consultore, cioè con semplice decreto Luogotenenziale

NOCE TERESA è d'accordo col Consultore Cingolani, in questo senso · che si inviti il Governo a procedere alla revoca con lo stesso

mezzo del semplice decreto con cui ha fatto la nomina. Ma desidera che sia chiaramente inteso che questo non deve significare che la Commissione non concordi con quello che ha deciso la Consulta in seduta plenaria

LA MALFA aveva avvertito che, facendo una eccezione di competenza, la Commissione avrebbe dato l'impressione di non voler giudicare sulla sostanza.

In realtà non vede perché questa Commissione non sia competente, posto che non si tratta di applicare una sanzione di ordine giuridico, ma di valutare un fatto politico

D'altro canto, la proposta al Governo di provvedere con semplice decreto Luogotenenziale ha valore soltanto se la Commissione si dichiara favorevole al provvedimento

PICCIONI fa osservare che la Commissione non ha alcuna veste di rappresentanza della Consulta, mentre questo è un fatto che investe direttamente la Consulta, come corpo costituito.

FANCELLO crede che la questione si riduca a questo o si ritiene che il Governo ha già avuto il parere, dato nella sua completezza dalla Consulta, e questa Commissione, confermando quello che la Consulta ha già detto, risponde al Governo che è inutile il parere perché l'Assemblea plenaria lo ha già messo in condizione di emettere il provvedimento legislativo, oppure si ritiene che la Consulta ha dato mandato al Governo di prendere un provvedimento e poiché il Governo ha dato al provvedimento la forma di un disegno di legge, su questo occorre esprimere il parere

LIBONATI, se la Commissione deve dare un parere politico, per quanto non ve ne sia bisogno, non può che confermare quello che è già stato espresso dalla Consulta. Ma qui viene presentata la manifestazione giuridica formale della sanzione e su questa egli ritiene che dovrebbe pronunziarsi la Commissione della Giustizia.

CINGOLANI MARIO propone il seguente ordine del giorno « La Commissione, pur rinnovando la manifestazione fatta il 18 febbraio 1946 dalla Consulta in seduta plenaria di deplorazione del Consultore Patrissi, esprimendo il proprio consenso al Governo circa il provvedimento da prendere in confronto al suddetto Consultore, lo invita ad avvalersi nei confronti del Consultore Patrissi degli stessi poteri che lo indussero a nominarlo Consultore ».

LUCIFERO dichiara che voterà contro l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Cingolani, perché ritiene che soltanto l'Assemblea plenaria possa essere competente a giudicare di un suo membro né il Governo né altri possono avere questa facoltà. Visto che questo l'Assemblea plenaria non ha fatto, non può che votare contro un parere il quale aggiungerebbe ad un atto arbitrario del Governo un altro atto arbitrario della Commissione.

BENCIVENGA si associa al concetto espresso dal collega Lucifero, e chiede che la votazione sia fatta per appello nominale.

MINIO si associa alla richiesta di appello nominale

MATTARELLA propone che l'ordine del giorno Cingolani sia così emendato

« La Commissione degli Affari politici ed amministrativi, rinnovando la deplorazione verso il Consultore Patrissi fatta dalla Consulta nell'Assemblea plenaria del 18 febbraio, consentendo sulla opportunità dei provvedimenti, esprime parere che il Governo debba seguire una procedura identica a quella di nomina ».

MINIO propone che si dica « del provvedimento », anziché « dei provvedimenti »

CINGOLANI MARIO crede che la formula « dei provvedimenti » sia più generica, sostanzialmente identica, ma più opportuna Comunque non vi insiste

LA MALFA propone che si dica « . esprime parere che il provvedimento debba avere la stessa forma giuridica del provvedimento di nomina », anziché parlare di « procedura ».

PRESIDENTE mette in votazione per appello nominale il testo dell'ordine del giorno così definitivamente formulato

« La Commissione, rinnovando la deplorazione verso il Consultore Patrissi, fatta dalla Consulta nell'Assemblea plenaria del 18 febbraio, esprime il parere che il provvedimento debba avere la stessa forma giuridica di quello di nomina »

MATTARELLA, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì *i Consultori*

Biga, Bozzi, Cingolani Mario, Fancello, Fuschini, La Malfa, Libonati, Manes Carlo, Mattarella, Minio, Morandi, Noce Teresa, Pastore Giulio, Piccioni, Secchia, Tamagnini.

Rispondono no *i Consultori*

Bencivenga, Lucifero.

(*Con 16 voti favorevoli e 2 contrari, l'ordine del giorno è approvato*).

La seduta termina alle 13.45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI